**Assegnazione della classe agli alunni neo arrivati in Italia**

Premesso che:

1. Normalmente gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente alla loro età anagrafica.
2. Il Collegio dei Docenti definisce le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all’età, tenendo conto, come espressamente previsto dall’art. 45, comma 2 del DPR n.394/1999, dei criteri di seguito riportati:

* ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
* accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione possedute;
* corso di studi eventualmente seguito;
* titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana, ecc..

1. Con apposita circolare (*n.110/2007*) il Ministero dell’istruzione ha suggerito alle scuole che la modalità concreta di assegnazione alla classe di alunni stranieri avvenga con affidamento delle verifiche e degli accertamenti preliminari ad un gruppo di docenti, appositamente individuato dal collegio e preposto all’accoglienza, che dia attuazione ai criteri di assegnazione e che ne segua inizialmente l’inserimento, al fine di fornire al dirigente scolastico ogni utile elemento per l’assegnazione alle classi. I collegi dei docenti possono valutare altresì la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica in inter-gruppo e/o interclasse finalizzata a favorire un efficace inserimento.
2. L’alunno proveniente da scuole estere deve presentare alla scuola italiana il titolo o certificato di studio originale, dal quale risultino l’esito favorevole della classe frequentata (o dell’esame sostenuto) all’estero, le materie studiate e le valutazioni riportate. I titoli devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana e da certificato di conformità rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare italiana (la firma del capo d’istituto deve essere legalizzata dall’autorità diplomatica o consolare italiana) e da dichiarazione, rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana circa il fatto che la scuola frequentata (o presso cui sono stati sostenuti gli esami) è legalmente riconosciuta e circa l’ordinamento degli studi, il numero complessivo delle classi frequentate o, nel caso di esami, la classe estera cui questi danno accesso.

Più specificatamente in relazione all’operatività e quindi al protocollo da seguire nei casi di alunni neo arrivati in Italia, il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo stabilisce quanto segue:

1. È necessario che l’inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana, per la sua delicatezza e complessità, sia gestito in termini inter-istituzionali che, per quanto riguarda l’istruzione, prendano in considerazione ogni momento del processo formativo degli allievi stessi, dal loro ingresso a scuola al termine del loro itinerario scolastico o formativo.
2. Si raccomanda, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera, effettuate in corso d’anno, come previsto dal comma 1 dell’art. 45 del citato Regolamento n. 394/1999, l’adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con l’istituzione scolastica, un’efficace azione di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d’intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze extracurricolari in cui i minori stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l’uso della lingua italiana.
3. Nel primo periodo dell'attività scolastica dell'alunno, i docenti della classe individuata come possibile destinazione dell’alunno in relazione all’età anagrafica dello stesso, eventualmente coadiuvati dal mediatore o facilitatore linguistico se necessari, valutano le sue abilità e le sue competenze. A questo scopo si proporranno attività individuali e di gruppo; si utilizzeranno prevalentemente tecniche non verbali, quali il disegno, la musica, la gestualità o la fotografia.
4. Tale valutazione deve essere riferita poi alla Commissione Accoglienza composta da: Dirigente scolastico, Funzione Strumentale per l’Intercultura e dalla sua collaborazione nell’ordine di scuola dell’alunno in base alla sua età anagrafica, docenti della classe individuata come possibile destinazione.

Tale Commissione darà un parere conclusivo sulla classe di destinazione, sulla base del quale il Dirigente Scolastico provvederà all’assegnazione definitiva.

Nel formulare questo parere, la Commissione terrà conto, oltre che dei criteri dell’art. 45, comma 2 del DPR n.394/1999, della possibile efficacia di un Piano Didattico Personalizzato e degli aspetti relazionali di inserimento nel gruppo classe, laddove soprattutto questi permettano di superare le difficoltà iniziali di inserimento.